

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario, con la defunta madre, di quattro buoni fruttiferi postali (BFP) – 3 appartenenti alla serie BA, emessi il 5 giugno 1998 e 1 appartenente alla serie AD, emesso il 2 agosto 1994 –, di cui è venuto a conoscenza soltanto alla morte della cointestataria; riferisce di averne chiesto la liquidazione all'intermediario convenuto, ma di essersi visto opporre un rifiuto in virtù dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale; lamenta la mancata indicazione sui titoli della loro data di scadenza, e di non aver ricevuto in sede di sottoscrizione alcun foglio informativo; sostiene che si sia verificato un vero e proprio impedimento materiale oggettivo alla conoscenza e alla disponibilità del titolo, che giustificerebbe almeno una sospensione o interruzione del termine prescrizionale, in coerenza con i principi di buona fede, correttezza e tutela del risparmio. Chiede all'Arbitro di voler accertare il suo diritto al rimborso dei buoni, oltre agli interessi maturati.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'Arbitro, rilevando che il *petitum* è, per più versi, fondato su asseriti vizi genetici del negozio, risalente a un momento anteriore rispetto alla competenza temporale dell'ABF. Rileva altresì l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*, essendo la materia oggetto di controversia disciplinata da norme di carattere speciale, di talché non troverebbero applicazione le – più generali – disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Nel merito eccepisce che i buoni dedotti in giudizio appartengono alla serie “BA” e alla serie “AD”, collocate rispettivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 9 dicembre 1998 e nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1987 e il 31 ottobre 1995; precisa che per tali serie era previsto rispettivamente che, alla scadenza del quattordicesimo e dell'undicesimo anno, i titoli diventassero infruttiferi e si prescrivessero decorso il successivo decennio; eccepisce inoltre che la data di emissione

risulta ben visibile sicché non potevano ingenerarsi dubbi su scadenza e prescrizione; che all'epoca della sottoscrizione dei BFP in esame esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi la descrizione dettagliata dei titoli. Eccepisce che, nel caso di specie, i BFP appartenenti alla serie BA sono stati sottoscritti il 5.6.1998, con durata massima di 14 anni, e scadenza il 5.6.2012, mentre la prescrizione era maturata a partire dal 6.6.2022, e il buono appartenente alla serie AD è stato sottoscritto il 2.8.1994 con durata massima di 11 anni, e scadenza il 2.8.2005, mentre la prescrizione era maturata a partire dal 3.8.2015; segnala che il rimborso dei buoni è stato richiesto successivamente con il reclamo del 13.9.2024, senza che siano invece intervenuti ulteriori atti interruttivi. Chiede per ciò il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente sostiene l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e chiede il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi.

DIRITTO

1. Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto al rimborso di quattro buoni fruttiferi postali (BFP), 3 appartenenti alla serie BA, emessi il 5 giugno 1998 e 1 appartenente alla serie AD, emesso il 2 agosto 1994, la cui liquidazione è stata rifiutata dall'intermediario resistente per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.

2. Occorre anzitutto valutare le eccezioni sollevate preliminarmente dall'intermediario, il quale sostiene che il ricorso proposto sarebbe irricevibile perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, perché a questa precedenti. L'eccezione è infondata: il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

3. Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata: l'orientamento consolidato e condiviso fra i Collegi territoriali dell'Arbitro segue l'indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) per il quale, ai sensi delle *Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari* del 29.07.09, Sez. 1, pt. 1.1, la relativa disciplina trova applicazione, «oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.)». Il principio spiega i suoi effetti anche nella vigenza del più recente regime di competenza temporale di cui alle Disposizioni ABF aggiornate (Sez. I, par. 4, in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022) secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso» (così ad es. questo Collegio, n. 16066/2022).

4. Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

5. Il ricorrente ha depositato copia dei buoni controversi, che contengono, la data di emissione e la serie di appartenenza, con i relativi rendimenti, mentre nulla risulta sui termini di prescrizione.

6. Quanto sopra restituito dall'esame documentale, il Collegio è chiamato ad accertare se la richiesta di rimborso sia tempestiva oppure successiva rispetto all'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

7. I buoni appartenenti alla serie "BA" sono stati istituiti con D.M. del 24 dicembre 1997, il cui art. 8 indica una «durata di nove o quattordici anni e [che] alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto»; i buoni appartenenti alla serie AD sono stati istituiti con D.M. 23 luglio 1987 il cui art. 2 indica una «durata di sette o undici anni e [che] alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso». I buoni *de quibus*, emessi il 5.6.1998 e il 2.8.1994, sono scaduti rispettivamente il 6.6.2012 e il 3.8.2005

8. Quanto al decorso del termine prescrizionale, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 esprime il principio generale secondo cui «[i] diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».

9. Considerato quanto sopra, e venendo al caso di specie, per i buoni controversi, la prescrizione decennale si è compiuta rispettivamente il 6.6.2022 e il 3.8.2015, mentre la domanda di rimborso è stata presentata per la prima volta in forma scritta con il reclamo, che è 13 settembre 2024, quindi a termine prescrizionale ormai ampiamente decorso, di talché il rifiuto dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

10. Il ricorrente formula solo in sede di repliche una domanda di risarcimento del danno sofferto in ragione della violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario in sede di collocamento del titolo, per la mancata consegna del Foglio Informativo. La domanda è quindi tardiva.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE